



COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

Regolamento Albo Associazioni

**Istituzione dell'Albo delle associazioni e degli organismi
di partecipazione costituiti in forma associativa**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N° 39 DEL 29.06.2010**

**IL SINDACO
F.TO SERGIO PIROZZI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA RAFFAELA SILVESTRINI**



**IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE DI AMATRICE DAL 09.07.2010 AL 24.07.2010;**

**AI SENSI DELL'ART. 6 DELLO STATUTO COMUNALE E' STATO DEPOSITATO
PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI AMATRICE PER 10 GIORNI
CONSECUTIVI DAL GIORNO 10 AGOSTO 2010 AL GIORNO 20 AGOSTO 2010.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA RAFFAELA SILVESTRINI**

Art. 1 "FINALITA' "

1. Il Comune di Amatrice, riconoscendo e favorendo le realtà associative, istituisce, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione di cui all'art. 27 dello Statuto Comunale, l'albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.
2. Il Comune di Amatrice favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla Legge generale, dalla Legge Regionale e dallo Statuto Comunale.

Art. 2 "ISTITUZIONE DELL'ALBO"

1. E' istituito, pertanto, l'Albo delle associazioni, che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art.1 e che non hanno scopo di lucro.
2. Detto albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.
 - a) Associazioni;
 - b) Comitati;
 - c) Altri;Sono esclusi i soggetti facenti parte di partiti politici o articolazioni di essi.

Art. 3 "ISCRIZIONE ALL'ALBO"

1. Le richieste di prima iscrizione all'albo devono essere inoltrate all'Ufficio Protocollo del Comune di Amatrice indirizzate al Sindaco, indicando la categoria di riferimento, il nominativo del legale rappresentante o del suo sostituto, autorizzato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione Comunale e tutte le altre notizie riportate sull'apposito modello.
2. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento delle Associazioni o degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.
3. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.

Art. 4 "MODALITA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO"

1. All'atto della prima iscrizione le associazioni devono allegare alla domanda, ;
 - a) copia autenticata dello Statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) denominazione e sede legale dell'Associazione;
 - c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali (presidente, vice presidente, consiglio direttivo, ecc.);
 - d) verbale relativo alle ultime elezioni;
 - e) verbale di nomina del Presidente;
 - f) elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione
 - g) codice fiscale e/o partita IVA.

Art. 5 "VANTAGGI"

1. L'iscrizione all'albo ha validità ai seguenti effetti:
 - a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative;
 - b) titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
 - c) titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari;
 - d) concessione gratuita del suolo pubblico in occasione di iniziative o manifestazioni;
 - e) pubblicazione delle iniziative sul sito internet del Comune di Amatrice e sui display di informazione;
2. In assenza di iscrizione la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

Art. 6 "REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO"

1. L'iscrizione all'albo è limitata alle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa aventi la sede, od istituita sezione staccata, della loro attività nel Comune di Amatrice (frazioni comprese) e siano costituiti, secondo principi di corretta amministrazione e trasparenza, da un congruo numero di soci.
2. La prima iscrizione è consentita solo alle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa che possono dimostrare con documentata relazione scritta di aver svolto attività almeno per tutto l'anno precedente. L'albo è pubblico ed è aggiornato ogni 12 mesi.
3. Detta iscrizione è riservata solo alle Associazioni e agli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo culturale, sportivo ed ambientale della comunità e senza scopo di lucro, ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) lo statuto deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità dell'attività ed il sistema elettivo degli organi;
- b) i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e con adeguate forme di autofinanziamento.

Art. 7 "CANCELLAZIONE DALL'ALBO"

1. Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo;
2. La cancellazione è disposta con determinazione dirigenziale ed è comunicata all'associazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
3. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione immediata dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 8 "DISPOSIZIONI FINALI "

1. L'iscrizione all'albo è disposta dalla Giunta Comunale.
2. L'associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuta a fornire tutta la documentazione d'interesse.
3. Il responsabile dell'Albo e del suo aggiornamento è l'Assessorato Cultura e Turismo del Comune di Amatrice sotto il coordinamento del Sindaco e del Segretario Comunale che designa anche il responsabile ai fini dell'art. 22 della legge 412 del 30.12.1991.

MODULO DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE COSTITUITI IN FORMA ASSOCIATIVA

AL SINDACO DEL COMUNE DI AMATRICE

*Corso Umberto n.70
02012 - Amatrice (RI)*

Il/la sottoscritto/a	
Legale rappresentante dell'Associazione	
Con sede legale in	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
<u>e-mail (obbligatoria)</u>	
Sito internet	
Codice Fiscale	
Partita I.V.A.	

Rivolge istanza per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa del Comune di Amatrice, nella seguente categoria, specificando il settore d'interesse

Categoria	Settore d'interesse (es. cultura, sport, prot. civile, ambiente etc)
<i>Associazione</i>	
<i>Comitato</i>	
<i>Altro</i>	

A tale scopo allega:

1. copia autenticata dello Statuto e dell'atto costitutivo;
2. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali (*presidente, vice presidente, consiglio direttivo*);
3. verbale relativo alle ultime elezioni;
4. verbale di nomina del Presidente;
5. elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione.-

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti.

Dichiara inoltre che il/la Sig./a _____ recapito tel. _____ è autorizzato/a ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione Comunale in propria vece,

Autorizza ai sensi del D.Lgs. n.196 dd. del 30.06.2003, il Comune di Amatrice al trattamento anche automatizzato, dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali.

Amatrice li.....

Timbro dell'Associazione

il/la legale rappresentante

LEGGE 30 DICEMBRE 1991, n. 412 (GU n. 305 del 31/12/1991)

ART. 22 (ALBI DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA).

1 . OLTRE A QUANTO STABILITO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, LE REGIONI, COMPRESSE LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, GLI ENTI LOCALI E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI SONO TENUTI AD ISTITUIRE, ENTRO IL 31 MARZO 1992, L'ALBO DEI SOGGETTI, IVI COMPRESSE LE PERSONE FISICHE, CUI SIANO STATI EROGATI IN OGNI ESERCIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA A CARICO DEI RISPETTIVI BILANCI. GLI ALBI SONO AGGIORNATI ANNUALMENTE E TRASMESSI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO.

2 . PER CIASCUN SOGGETTO CHE FIGURA NELL'ALBO VIENE INDICATA ANCHE LA DISPOSIZIONE DI LEGGE SULLA BASE DELLA QUALE HANNO LUOGO LE EROGAZIONI DI CUI AL COMMA 1.

3 . GLI ALBI ISTITUITI AI SENSI DEL COMMA 1 POSSONO ESSERE CONSULTATI DA OGNI CITTADINO. LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PREPOSTE ALLA TENUTA DEGLI ALBI E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NE ASSICURANO LA MASSIMA FACILITÀ DI ACCESSO E PUBBLICITÀ.